

021 Conclusione del procedimento

Art. 21 Conclusione del procedimento - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Art. 21 Conclusione del procedimento

1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.
2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.
3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.
4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.

Documenti collegati:

[021 Conclusione del procedimento](#)

Art. 21 Conclusione del procedimento - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente |red Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 Art. 21 - Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative. 1. Nel

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello